



Ordine
degli Psicologi
del Lazio

Presidente
MI. Zaccaria
Vicepresidente
P. Cruciani
Segretario
D. Cariani
Tesoriere
M. D'Aguzzo
Consiglieri
M. Crescimbene
S. Crispino
S. Del Lungo
P. Fenzi
G. Gasparini
A. Gragnani
M.L. Manca
P. Marinelli
C. Montanari
S. Sensini
A. Urso

A.S.L. RMB

Direttore Generale

D.ssa Flori Degrassi

Direttore Sanitario

Dott. Antonio D'Urso

Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Cipolla

D.S.M. IV Area territoriale

Responsabile

Dott. R. Parravani

D.S.M. IV Area territoriale

Responsabile dell'ambulatorio

Dott. S. Angeli

Via C. Pisone 80 – 00175 Roma

Direttore del D.S.M.

Dott. M Bacigalupi

Responsabile U.O.C. Psicologia Clinica

Dott.ssa P. Tulli

Via Bardanzellu 8 – 00156 Roma

Azienda Ospedaliera S. Camillo - Forlanini

Direttore generale

Dott. Luigi Macchitella

Direttore amministrativo

Dott. Giuseppe Legato

Direttore sanitario

Dott. Fulvio Forino

Piazza Carlo Forlanini, 1 - 00151 Roma

E p.c. **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

Direzione generale per l'Università – Ufficio VI

Dirigente

Dott.ssa Assunta Cioffi

P.le Kennedy n. 20 – 00144 Roma



Ordine
degli Psicologi
del Lazio

E p.c. **Ministero della Salute**
**Direzione generale delle risorse umane e
delle professioni sanitarie**
Direttore Generale
Dott. Giovanni Leopardi
Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma

Regione Lazio
Assessorato alla Sanità
Dottor Augusto Battaglia
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma

Consiglio Nazionale degli Psicologi
Presidente
Dott. Luigi Palma
P.le di Porta Pia, 121 - 00198 Roma

**Coordinamento Nazionale delle scuole di
Psicoterapia**
Presidente
Dott. Alberto Zucconi
c/o IACP Istituto dell' Approccio Centrato sulla Persona
P.zza Vittorio Emanuele II, 99 - 00185 Roma

Scuole di specializzazione universitarie del Lazio
Ai direttori

Istituti privati riconosciuti dal Miur del Lazio
Ai direttori

Presidente
Ml. Zaccaria
Vicepresidente
P. Cruciani
Segretario
D. Cariani
Tesoriere
M. D'Aguanno
Consiglieri
M. Crescimbene
S. Crispino
S. Del Lungo
P. Fenzi
G. Gasparini
A. Gagnani
M.L. Manca
P. Marinelli
C. Montanari
S. Sensini
A. Urso



Ordine
degli Psicologi
del Lazio

OGGETTO: tirocini a pagamento

Egregi dottori,

siamo venuti a conoscenza, a seguito di numerose segnalazioni, pervenute da psicologi iscritti all'Albo, della richiesta, da parte di alcune Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, della corresponsione di somme, a titolo di rimborso, agli allievi dei corsi di specializzazione delle scuole private, al fine di poter svolgere il tirocinio professionale.

Ritengo doveroso segnalarvi la questione, la quale appare priva di supporto normativo e causa di una situazione fortemente discriminatoria nei confronti dei numerosissimi psicologi specializzandi delle scuole private.


In merito alla previsione, nei regolamenti relativi ai tirocini predisposti dalle ASL, del versamento di una quota a titolo di rimborso dei costi del tirocinio da parte dei soggetti promotori privati, vi espongo quanto segue:

le norme (legge n. 196 del 24 giugno 1997 e D.M. n. 142 del 25 marzo 1998) che regolamentano lo svolgimento del tirocinio di formazione disciplinano sotto tutti gli aspetti ed in maniera dettagliata il suo svolgimento. La normativa prevede quali debbano essere i requisiti dei soggetti promotori, quali quelli dei soggetti ospitanti, la natura della prestazione del tirocinante e, in generale, le prerogative e gli obblighi di tutti i soggetti coinvolti.

Non si rinviene, invece, alcuna previsione che possa consentire alle strutture ospitanti di richiedere un rimborso ai soggetti promotori; al contrario, si ravvisano disposizioni che inducono a ritenere la richiesta di rimborso contraria al dettato della legge.

In questo senso, infatti, è opportuno richiamare la Direttiva n. 2 del 01 agosto 2005 della Funzione Pubblica la quale effettua una ricognizione delle norme che regolano il tirocinio formativo e di orientamento esplicitando, rispetto alla problematica evidenziata, che *"...Il tirocinio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro....La caratteristica peculiare dell'istituto e' rappresentata dall'inserimento del giovane in un contesto preordinato alla sua formazione professionale, rispetto alla quale la sua prestazione, che di fatto consiste in una attivita' lavorativa, e' ammessa in quanto indispensabile per la formazione stessa. Questa, non*

Presidente
M. Zaccaria
Vicepresidente
P. Cruciani
Segretario
D. Cariani
Tesoriere
M. D'Aguanno
Consiglieri
M. Crescimbene
S. Crispino
S. Del Lungo
P. Fenzi
G. Gasparini
A. Gragnani
M.L. Manca
P. Marinelli
C. Montanari
S. Sensini
A. Urso



Ordine
degli Psicologi
del Lazio

costituendo rapporto di lavoro subordinato, non consente la corresponsione di alcuna retribuzione.....Pertanto oggetto del rapporto fra tirocinante e amministrazione ospitante sono l'esperienza formativa rientrante in un percorso di educazione e formazione che all'interno di quest'ultima viene impartito e l'attività svolta dal tirocinante che è finalizzata all'apprendimento delle modalità operative con le quali si esercitano le funzioni attribuite dall'ordinamento alle pubbliche amministrazioni. Tali attività non possono essere considerate quali prestazioni corrispettive, tuttavia costituiscono un onere per entrambi i soggetti".

Si esplicita, addirittura, che le strutture *"..potranno, eventualmente, valutare l'opportunità di prevedere per i tirocinanti un rimborso spese, sotto forma di borsa di studio, sempre nell'ambito delle disponibilità di bilancio provvedendo, eventualmente, ad individuare requisiti e limiti per l'ammissione a tale beneficio"*; previsione quest'ultima che chiaramente si muove in senso totalmente contrario alla prassi in questione, adottata da alcune aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

Presidente
MI. Zaccaria
Vicepresidente
P. Cruciani
Segretario
D. Cariani
Tesoriere
M. D'Aguanno
Consiglieri
M. Crescimbene
S. Crispino
S. Del Lungo
P. Fenzi
G. Gasparini
A. Gragnani
M.L. Manca
P. Marinelli
C. Montanari
S. Sensini
A. Urso

Il Dipartimento della funzione pubblica stesso, quindi, dà un'interpretazione della normativa che esclude la legittimità della richiesta di rimborso da parte delle strutture ospitanti.

Tale interpretazione deve ritenersi valida a prescindere dalla natura pubblica o privata riconosciuta della scuola di specializzazione-soggetto promotore da cui proviene il tirocinante, in conseguenza della piena equiparazione del titolo di specializzazione conseguito presso *"...scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica."*, sancito dall' art. 3 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, istitutiva dell'Ordinamento della professione di psicologo.

Alla luce di quanto esposto, vi chiedo il rispetto della normativa richiamata e la cessazione di ogni attività od iniziativa contraria alla stessa.

Auspico una condivisione di quanto illustrato e in attesa di riscontro vi invio i migliori saluti.

Il Presidente
(dott.ssa Marialori Zaccaria)